Relazione tecnica
al disegno di legge provinciale
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2027-2029

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISABILITÀ, SALUTE E ASSEGNO UNICO PROVINCIALE

Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 1agosto 2025, n. 5 concernenti lo svolgimento nel territorio provinciale della sperimentazione della normativa statale in materia di disabilità, nonché abrogazione di disposizioni connesse*

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede l'adozione di regolamenti di esecuzione per l'attuazione delle norme introdotte.

Impatto finanziario
Comma 1. La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Comma 2. La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto si limita a dare continuità all'attività attualmente svolta in materia di disabilità. In particolare, con riferimento al termine della fase di sperimentazione della riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024) attualmente in essere sul territorio provinciale che, salvo proroghe da parte del legislatore statale, è fissato al 31.12.2026, si precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni statali e la relativa disciplina attuativa, anche in deroga alla normativa provinciale vigente. La valutazione di base è effettuata dall'ASUIT, che svolge le funzioni assegnate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) dalla predetta disciplina statale e che, a tal fine, può stabilire disposizioni organizzative. Si prevede, inoltre che, con regolamento di esecuzione, l'applicazione della normativa statale possa essere estesa anche ad ulteriori patologie non comprese nella sperimentazione.

Comma 3. La norma non ha impatto finanziario in quanto trattasi di disposizioni in materia di privacy.

Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 14 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi)*

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale. Potrebbe eventualmente comportare una riduzione della spesa in relazione al potenziale minor carico di lavoro.

Art. 3 - ***Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 4 - ***Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)***

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 5 - ***Modificazioni dell'articolo 29 (Archivio delle prestazioni sociali e familiari) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20***

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina relativa al trattamento dei dati personali.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale afferenti la privacy.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario
Comma 1. La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto per quanto disposto espressamente in legge, la Giunta provinciale definisce i criteri per l'individuazione presso ciascuna

istituzione scolastica e formativa della figura di docente con funzione di facilitatore del benessere emotivo e relazionale, contenendo la spesa entro i limiti fissati annualmente ai sensi dell'articolo 85 della LP 5/2006.

Comma 2. Nessuno

Art. 7 - Modificazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede una semplificazione della procedura di pubblicazione dei bandi.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, CAVE E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede una revisione delle procedure amministrative connesse all'attività di cava.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede la predisposizione di un regolamento di esecuzione per l'attuazione e la gestione degli adempimenti relativi alla presentazione della SCIA, introdotta dalla disposizione in esame.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, ENERGIA, CATASTO E AMBIENTE

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 19.2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 recante "Misure di semplificazione e agevolazione dell'infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica"

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede una semplificazione degli adempimenti amministrativi e la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022) e di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 14 - Integrazione dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di regolamenti di esecuzione e deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale

Art. 15 - Modificazione dell'articolo 102 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario sulla finanza provinciale in quanto non erano state iscritte maggiori entrate sul bilancio provinciale con riferimento alle sanzioni in oggetto in quanto novella mai applicata.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Entrata in vigore

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Nessuno.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Maurizio Fugatti-